

PARCO ADDA NORD

VIA PADRE BENIGNO CALVI, N. 3

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL PARCO ADDA NORD E IL SIG. MATTEO CHIAPPA AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 7 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO SU IMMOBILE DI PROPRIETA' SITO IN COMUNE DI VILLA D'ADDA

SCRITTURA PRIVATA SOGGETTA A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di in Trezzo sull'Adda, presso la sede del Parco Adda Nord.

TRA

- **PARCO ADDA NORD** con sede a Trezzo sull'Adda (MI) in via Padre Benigno Calvi n. 3 - C.F. 91507180155, rappresentato ai fini della stipula della presente convenzione del Direttore **Dott.ssa Cristina Capetta**, nata a Sant'Angelo Lodigiano il 12.08.1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del Decreto del Presidente n. 2 del 30 marzo 2016, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

- **MATTEO CHIAPPA**, nato a Ponte San Pietro il 27/08/1979 – C.F. CHPMTT79M27G856M, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Villa d’Adda (LC) in via dell’Olmo n.8, individuato al mappale 628, sub. 703, del fg. 12;

PREMESSO

- che in data 01/03/2017 prot. 576 il sig. Matteo Chiappa ha trasmesso al Parco istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. finalizzata all’intervento sull’immobile sito in via dell’Olmo n. 8 a Villa D’Adda (MI);
- che la Commissione per il Paesaggio nella seduta del ha espresso parere alla realizzazione dell’intervento;
- che il progetto è stato trasmesso in data, prot. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine dell’ottenimento del parere obbligatorio e vincolante;
- che la Soprintendenza ha fatto decorrere i termini di legge senza esprimere alcun parere in merito, applicando il principio del silenzio-assenso;
- che l’area interessata dall’intervento ricade all’interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord, come risulta definito nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente, approvato con

- Deliberazione di Giunta Regionale al n. VII/2869 del 22/12/2000 ed in particolare in “Nuclei di Antica Formazione”, disciplinata dall’art. 23 delle vigenti N.T.A.;
- che come risulta dall’elaborato grafico allegato alla presente Convenzione, l’intervento è riconducibile alla disciplina di cui al comma 7 dell’art. 23 delle N.T.A. del P.T.C.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. le premesse e gli allegati indicati in epigrafe, nelle premesse stesse nonché nei successivi articoli, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l’intervento proposto dall’operatore è disciplinato dall’art. 23 delle vigenti N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco ed in particolare dal comma 7;
3. il sig. Matteo Chiappa si impegna a dar corso all’intervento proposto previo ottenimento del Permesso di Costruire e dell’Autorizzazione Paesaggistica, in assoluta conformità al progetto autorizzato;
4. il sig. Matteo Chiappa versa, contestualmente alla stipula del presente, Euro 1.000,00 (mille/00), come compensazione ambientale o, in alternativa, assume l’impegno a realizzare, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di stipula della presente Convenzione, un’opera di



5. compensazione ambientale da concordare con gli uffici del PAN, per un importo pari o superiore a 1.000,00 (mille/00) euro;
6. le obbligazioni tutte di cui al presente atto sono assunte dall'operatore per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo;
7. per ogni contestazione che dovesse sorgere tra le parti della presente convenzione sarà competente il Foro di Milano.

Le parti rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Parco Adda Nord
(Dott.ssa Cristina Capetta)

Matteo Chiappa